



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

ALBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del 13.06.2013

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria urgente di 1^a convocazione – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MANTENIMENTO DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' – DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilatredici** il giorno **treddici** del mese di **Giugno** alle ore **13.20** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

| | | |
|------------------|---|-------------------------------------|
| SIMONI Luca | P | Sindaco – Presidente |
| PAPI Maurizio | P | Consigliere Comunale |
| PIREDDU Valeria | A | Consigliere Comunale |
| BANFI Angelo | P | Consigliere Comunale – Vice Sindaco |
| ZALLO Michela | P | Consigliere Comunale |
| DEMURO Moira | P | Consigliere Comunale |
| CORREANI Massimo | A | Consigliere Comunale |
| TONIETTI Enrico | P | Consigliere Comunale |

Totale presenti: 06

Totale assenti: 02

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Sig. Luca SIMONI, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti 5 Consiglieri su n. 7 assegnati e n. 7 in carica, dichiara aperta la seduta, esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto sopra indicato.

Ad avvenuta illustrazione dell'argomento a cura del Sindaco, interviene il Con. Tonietti il quale, fatto riferimento ad una precedente seduta consiliare allorquando un punto concernente l'aumento della partecipazione nel capitale di ESA Spa venne rinviato, senza poi saperne più niente, preannuncia la sua astensione in attesa di conoscere quali siano le strategie del Comune. Informati i Consiglieri presenti come lo stop all'aumento delle partecipazioni azionarie abbia riguardato i

Comuni di Porto Azzurro e Campo nell'Elba in attesa che venisse risolta la questione delle royalty, il Sindaco informa di stare andando avanti nelle trattative con Esa. "L'Aumento della partecipazione nel Capitale sociale sarà una delle voci da inserire in un protocollo di intesa a più ampio contenuto con Esa. Vorremmo arrivare al gestore unico avendo definito tutte le questioni precedenti. Nel Presidente Pisani abbiamo trovato una persona preparata e disponibile a un sereno confronto con l'Amministrazione. Il protocollo, una volta definito, sarà oggetto di trattazione in Consiglio Comunale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 3, commi 27, 28, e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), come successivamente modificato, che testualmente recita:

***Art. 3, comma 27 (Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche)** Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 63 e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.*

***Art. 3, comma 28 (Autorizzazione per assunzioni e mantenimento delle partecipazioni)** L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.*

***Art. 3, comma 29 (Termine per la cessione delle partecipazioni vietate)** Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27."*

VISTI la legge 22/12/2008 n. 203 (finanziaria 2009); il D.L 30/12/2008 n. 207 (milleproroghe) ; il D.L 29/11/2008 n. 185 e legge 2/2009 (anticrisi); il D.L 154/2008 e legge 189/2008; il D.L 112/2008 e legge 133/2008;

VISTO il D.L. 31/05/2010, 78, convertito nella L. n. 122/2010 (art. 14 comma 32);

PRESO ATTO dei contenuti delle suddette disposizioni le quali sono finalizzate a realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali e impongono un percorso procedurale necessario ai fini della dimostrazione dell'economicità della gestione in regime di privativa dei servizi medesimi;

VISTO l'art. 4 del D.L. n. 95/2012, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, contenente disposizioni in materia di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche;

VISTO che, questo Comune partecipa direttamente, anche in posizione di minoranza, nelle società di cui al seguente prospetto:

| N.D | Società partecipata | Oggetto dell'attività | Partecipazione | |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | % | Valore nominale |
| 1 | D'Alarcon s.r.l | Servizi pubblici vari: gestione approdo turistico manutenzione verde pubblico, servizi di pulizia locali adibiti a servizi pubblici, gestione diurno ed altri. | 100% | €. 10.000,00 |
| 2 | CASALP Livorno | Edilizia economica popolare | 0.66% | Euro 40.191,96 |
| 3 | Elbana Servizi Ambientali SpA | Smaltimento rifiuti solidi | 0.024% | Euro 150,00 |

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile Area Tecnica del Responsabile Area Amministrativa e del Responsabile dell'Area Economico/finanziaria in ordine alla regolarità tecnica, riportati in calce al presente atto;

VISTO il parere di competenza del Responsabile Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, riportato in calce al presente atto che recita: "Non richiesto per tale atto";.

VISTA la allegata relazione informativa in materia di Società partecipate predisposta dal Segretario Comunale;

CON voti favorevoli n. 5 e n. 1 astenuto (Tonietti),

DELIBERA

DI AUTORIZZARE nei limiti temporali e per i motivi di cui in premessa, il mantenimento delle partecipazioni di cui al seguente prospetto:

| N.D | Società partecipata | Oggetto dell'attività | Partecipazione | |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| | | | % | Valore nominale |
| 1 | CASALP Livorno | Edilizia economica popolare | 0.66% | Euro 40.191,96 |
| 2 | Elbana Servizi Ambientali SpA | Smaltimento rifiuti solidi | 0.024% | Euro 150,00 |

DI DISPORRE, in applicazione delle vigenti normative in materia e, da ultimo, dell'art. 4 commi 1 e 2, e dell'art. 9 comma 7 della L. n. 135/2012, l'espletamento delle procedure finalizzate all'alienazione o dismissione della partecipazione azionaria all'interno della soc. D'Alarcon. Srl;

DI SUBORDINARE il mantenimento della partecipazione del Comune di Porto Azzurro nella Società ESA SpA alla verifica e dimostrazione che la stessa sia società "in house" e compatibilmente con i tempi e le modalità di operatività della costituenda New Company;

DI DARE ATTO che per la Soc. Marina di Porto Azzurro Srl (inattiva) risulta essere stata deliberato la messa in liquidazione;

DI COMUNICARE il presente atto alle Società prima individuate, nonché alla Corte dei Conti;

E con separata votazione che ha dato il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 6 , favorevoli n. 5 e n. 1 astenuto (Tonietti)

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. .

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Luca SIMONI

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Publicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addi, 14 GIU. 2013



Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addi, _____

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dr. Ciro SATTO - Responsabile Area Amministrativa, dà atto della regolarità tecnica della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Addi, 13.06.2013

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dr. Ciro SATTO

PARERE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Il sottoscritto Ing. Carlo Alberto RIDI - Responsabile Area Tecnica, dà atto della regolarità tecnica della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Addì, 13.06.2013

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Ing. Carlo Alberto RIDI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA SERVIZI ECONOMICO/FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, dà atto della regolarità tecnica della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addì, 13.06.2013

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
F.to Dr. Vilmano MAZZEI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA SERVIZI ECONOMICO/FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL esprime il seguente parere: "Non richiesto per tale atto";

Addì, 13.06.2013

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
F.to Dr. Vilmano MAZZEI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Addì, 14 GIU. 2013





COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

ALLEGATO ALLA DELIBERA DE

CC n° 43/2013

Delella

OGGETTO: Proposta di deliberazione "Mantenimento delle attuali partecipazioni in Società".
Informativa in materia di Società partecipate

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'art. 3 – commi 27, 28 e 29, disciplina il divieto per le Amministrazioni pubbliche di costituire società aventi per oggetto attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, ovvero di assumere o mantenere in esse partecipazioni, anche minoritarie. Consente, diversamente, la costituzione di società che producono servizi di interesse generale. La norma prevede, inoltre, che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dal Consiglio Comunale con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti prima detti. Data la complessità dell'argomento, che è stato nel tempo oggetto di diverse interpretazioni e modifiche normative, si ritiene utile relazionare, dal punto di vista meramente normativo, sul ruolo delle società partecipate quale strumento di gestione dei servizi pubblici.

La materia della gestione dei Servizi Pubblici Locali, a seguito l'abrogazione dell'Art. 23 –bis del D.L. 112/2008, prima, e la dichiarazione di incostituzionalità (Sentenza Corte Costituzionale n. 199 del 20.07.2012) dell'art. 4 del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito nella L. n. 148 del 14.09.2011, poi, ha visto una riesplorazione dei poteri dell'Amministrazione pubblica in materia di scelta delle modalità gestionali dei servizi stessi, discrezionalità che tuttavia incontra limiti negli obiettivi, tutelati dal Legislatore, di un più alto livello qualitativo e di economicità nelle prestazioni realizzabili attraverso l'apertura alla concorrenza del mercato.

Pertanto, alla luce delle norme attualmente vigenti, le soluzioni possibili per le Amministrazioni pubbliche sono diventate:

- Il ricorso alla gara di evidenza pubblica;
- La creazione di una società mista mediante selezione del socio privato con esperimento di gara a doppio oggetto (partecipazione al capitale sociale e qualità di socio operativo);
- Il ricorso all' "IN HOUSE", purchè in presenza delle condizioni previste dall'ordinamento comunitario (svolgimento di attività prevalente a favore dell'Ente partecipante; capitale sociale a totale partecipazione pubblica; esercizio da parte del Comune del controllo analogo).

È, però, da segnalare che la facoltà del ricorso all'IN HOUSE, fino ad oggi rappresentante lo strumento principale di prestazione dei servizi pubblici, ha trovato nel tempo notevoli limitazioni per effetto delle normative succedutesi sull'argomento e, specificamente, le disposizioni contenute nella L. 244/2007, art. 3- commi 27, 28 e 29 prima citata, e il D.L. n. 78/2010, art. 14 –comma 32.

La norma da ultimo richiamata, convertita nella L. n. 122/2010, prevede un divieto generale per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società indipendentemente dalla natura dei servizi prestati (servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica, o servizi strumentali), stabilendo, per quelle in essere alla data del 31.05.2010, che i Comuni procedano alla liquidazione o alla dismissione delle partecipazioni entro il termine, da ultimo fissato, del 30.09.2013.

È previsto, altresì, che detti Comuni possano mantenere, in deroga al detto divieto, le partecipazioni in essere allorché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. Abbiano, al 31.12.2012, il Bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;



COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

2. Non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di Bilancio;
3. Non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La materia, date le ripetute rivasitazioni cui è stata sottoposta, è stata oggetto di frequenti interventi interpretativi, anche ad opera di varie Sezioni della Corte dei Conti, e in modo particolare, della Sez. Lombardia, la quale è pervenuta alla conclusione secondo cui: " a prescindere dal vaglio finalistico dell'attività secondo i canoni previsti dall'art. 3, comma 27 della legge finanziaria per il 2008, in ogni caso i Comuni con meno di 30.000 abitanti da soli non possono costituire società ma debbono associarsi con altri Enti in base alla previsione dell'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010".

Conclusione, questa, confermata con successivo parere del 26.09.2011 secondo cui: "qualora la società non soddisfi le condizioni di Legge, il Comune deve porre in liquidazione la società, ovvero modificarne l'assetto proprietario, in modo tale da renderne paritaria la partecipazione ovvero proporzionale al numero degli abitanti dei Comuni che subentrano nel capitale sociale, sino a raggiungere la popolazione complessiva superiore alla soglia dei 30.000 abitanti".

È utile, in ultimo, ricordare le previsioni contenute nell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 135/2012, contenente disposizioni in materia di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche.

La norma, riferita alle cosiddette Società strumentali, impone alle Amministrazioni di cui all'art. 1 - comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 che controllino direttamente o indirettamente società con fatturato di servizio a favore delle stesse superiore al 90%, di procedere, alternativamente, all'alienazione con procedure di evidenza pubblica dell'intera partecipazione detenuta entro il 30.06.2013, ovvero allo scioglimento delle società entro il 31.12.2013.

La stessa, al comma 2, sanziona il mancato esercizio delle dette procedure prevedendo il divieto di affidamento di servizi alle società medesime a decorrere dal 01.01.2014.

Inoltre, al successivo art. 9 - comma 7, fa salvo quanto disposto dall'art. 14 - comma 32, del D.L. n. 78/2010 prima citato con la conseguenza che, in assenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) prima richiamate, il Comune è tenuto a mettere in liquidazione le società esistenti, ovvero a cederne le partecipazioni entro il 30 settembre 2013.

Dalla lettura combinata delle diverse disposizioni surrichiamate si desume, quindi, che le alternative possibili per l'Amministrazione risultano essere:

- a) La alienazione, con procedura di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute, con contestuale affidamento dei Servizi per la durata di 5 anni, non rinnovabili, decorrenti dal 01.01.2014, entro il 30.06.2013;
- b) Lo scioglimento delle Società entro il 30.09.2013.

Ciò implicherà che i servizi già prestati dalle società partecipate, ove non prodotti in economia, dovranno essere acquisiti sul mercato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Porto Azzurro, 11/6/2013

Il Segretario Comunale

Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA